

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2020. DGR ABRUZZO N. 589 del 20.09.2021

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 1 APRILE 2022

RICHIAMATI:

-la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

-la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

-la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

-l'art. 1, comma 255, della ca legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

-la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

- il DPCM del 27 ottobre 2020, pubblicato nella GU del 22 gennaio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse del triennio 2018 – 2020 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;

-la DGR n. 589 del 20.09.2021 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 ai sensi del DPCM 27.10.2021;

-la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/144 del 18/11/2021 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati;

ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza deicaregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizi Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

ART. 3 INTERVENTI EROGABILI

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:

1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di fiducia tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di

assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale); l'attribuzione dell'assegno di cura contemplato nel presente Avviso atto non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.

2) Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; l'intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l'accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.

3) Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione alricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Si tratta di Assegni di cura finalizzati all'acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l'onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

È possibile richiedere solo uno degli interventi di sopra indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

ART. 4

ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

1) ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente o domiciliato nel Comune dell'Aquila, non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508. L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente o domiciliato nel Comune dell'Aquila.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI. L'importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. (Appendice 1). La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con attestazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, hanno priorità le istanze che presentano una maggiore intensità di bisogno assistenziale e una insufficiente copertura del bisogno. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

A parità di condizioni, priorità di intervento è data all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita); nelle graduatorie, a parità di posizione, precede l'istanza in cui il caregiver familiare sia convivente della persona assistita.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;

B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;

C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 40gg; è ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2021 ex DGR 687 del 02.11.2021 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2022);
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2021 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;

- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile.

2) CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI CAREGIVER DI COLORE CHE NON HANNO AVUTO ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMERGENZIALI

I Caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L.n. 205/2017), conviventi delle persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell' domanda 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2, e che risultino in lista di attesa per l'accesso alle strutture residenziali, possono avanzare istanza per ottenere un contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

Il caregiver familiare che avanza l'istanza di contributo deve essere residente o domiciliato nel Comune dell'Aquila.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell'ISEE del richiedente, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

3) ASSEGNI DI CURA FINALIZZATI ALLA DEISTITUZIONALIZZAZIONE E AL RICONGIUNGIMENTO DEL CAREGIVER CON LA PERSONA ASSISTITA.

I caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione; la finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile.

Sono erogabili Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, per servizi di assistenza diretta garantita dal caregiver il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.

L'importo è fissato nel limite massimo di € 800,00 mensili per 12 mensilità dalla data di rientro in famiglia della persona disabile. In presenza di altri contributi economici pubblici finalizzati a sostenere l'assistenza diretta o indiretta, la somma di euro 800,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituzionalizzazione, con relativo budget di progetto in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare, tra cui la quantificazione dell'Assegno di cura in questione.

Nella definizione delle eventuali graduatorie è data precedenza all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita).

ART. 5
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando **idue modelli di domanda allegati 1.A e 1.B** di interesse.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

per la generalità delle istanze

- fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE del richiedente in corso di validità;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza;

per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2)

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3)

- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l'iter per la predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla deistituzionalizzazione della persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico.

In considerazione delle misure adottate in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a tutela della salute dell'utenza, la presentazione delle istanze potrà avvenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità alternative:

1. **A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**, mediante **Raccomandata con avviso di ricevimento**, da indirizzare a "Comune dell'Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona e promozione territoriale, Viale Aldo Moro n. 30 – 67100 L'Aquila";
2. A mezzo **MAIL** al seguente indirizzo di posta: **caregiverfamiliare@comune.laquila.it**;

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL **1 APRILE 2022**.

ART.6
ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

I fondi destinati alla concessione del Contributo Economico per i Caregiver familiari anno 2022 saranno ripartiti tra gli aventi diritto in base al numero delle domande pervenute e nei limiti delle risorse disponibili tenendo conto della tabella sottostante:

Beneficiari - Caregiver di persone maggiorenni -	
Valore ISEE socio-sanitario	Valore
Fino a € 10.000,00	euro 600,00 euro mensili per 12 mensilità

Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 50.000,00	euro 400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00	euro 0,00 euro mensili per 12 mensilità
Beneficiari - Caregiver di persone minorenni-	
Valore ISEE socio-sanitario	Valore
Fino a € 10.000,00	euro 600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 65.000,00	euro 400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00	euro 0,00 euro mensili per 12 mensilità

ART.7
TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13, Regolamento UE 679/2016 GDPR

Il Comune dell'Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali informa, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR.

Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection Officer, D.P.O.) del Comune dell'Aquila è Avv. Flavio Corsinovi, mail: flavio.corsinovi@corsinovimamma.it, Pec: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it.

Delegato al trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità proprie del Settore Politiche per il Benessere della Persona, Viale Aldo Moro n. 30 – 67100 - L'Aquila, politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it è il Dott. Lucio Luzzetti, mail lucio.luzzetti@comune.laquila.it.

I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all'avviso pubblico e precisamente per l'assegnazione del Bonus Economico straordinario per l'annualità 2021. I dati stessi saranno trattati dai dipendenti del Comune dell'Aquila, Servizio Politiche Sociali presso il Settore Politiche per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito da dipendenti di SED SpA, Società partecipata dall'Ente Locale.

Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto previsto dall'art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione".

I dati in questione saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge.

L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg., del ridetto Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione. Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al

Comune dell'Aquila, Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni – 67100 L'Aquila ovvero mediante PEC all'indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.

ART. 8
INFORMAZIONI

La Responsabile del Procedimento ex lege è la Dott.ssa Maura di Stefano.

Sempre per informazioni e supporto in merito l'utenza potrà recarsi, previo appuntamento, o telefonare allo Sportello Unificato di SED SpA, contattabile telefonicamente al numero 0862/320728, nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì ed il mercoledì, anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

NOTE FINALI

Allo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, il personale amministrativo del Settore Politiche per il Benessere della Persona, anche in collaborazione con gli altri Enti interessati, effettuerà le relative verifiche, come previste per legge.